



Protocollo P – 1081/2025/V.01

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, AREA DEI FUNZIONARI – CCNL FUNZIONI CENTRALI, PRESSO L'ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VENEZIA

La Presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Venezia:

visti

- il d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi);
- il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni (Nuove norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR);
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- la delibera n. 4/2025 del Consiglio Direttivo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Venezia, adottata nell'adunanza del 22 gennaio 2025, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione contenente la programmazione triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2025-2027 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e contestualmente rideterminata la dotazione organica, prevedendo la copertura di n. 1 unità di personale con profilo professionale di Funzionario Amministrativo-Contabile, Area dei Funzionari del CCNL Funzioni Centrali, a tempo pieno e indeterminato, previo espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 34-bis del d.lgs. n. 165/2001;
- quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2024, n. 202 (c.d. Milleproroghe), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2025, n. 15, che consente alle pubbliche amministrazioni di procedere alle assunzioni fino al 31 dicembre 2025 anche in assenza del previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria;



ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

considerato

- che con nota Prot. n. VI.01/0000790 dell'8 luglio 2025 è stata trasmessa, da parte di OPI Venezia, comunicazione agli enti competenti per la verifica di personale in disponibilità da assumere secondo le procedure di cui all'art. 34 bis del d.lgs. n. 165/2001;
- che in data 10 luglio 2025, con nota prot. n. 59568 l'Agenzia Regionale per il Lavoro del Veneto dava riscontro negativo ad OPI Venezia circa la presenza di personale in disponibilità da eccedenza;
- che sono trascorsi in ogni caso e inutilmente i termini di cui all'art. 34 bis co. 4 del d.lgs. n. 165/2001, senza che gli altri enti preposti abbiano segnalato la presenza di personale disponibile con il profilo professionale richiesto negli elenchi di personale in disponibilità;
- che in virtù di quanto previsto negli emendamenti del decreto-legge n. 202/2024 (c.d. Milleproroghe) le pubbliche amministrazioni potranno continuare ad assumere fino al 31 dicembre 2025 senza dover fare ricorso preventivamente alla mobilità volontaria

richiamate

- la delibera n. 4/2025 del Consiglio Direttivo di OPI Venezia adottata nell'adunanza del 22 gennaio 2025, con la quale è stato approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2025-2027;
- la delibera n. 94/2025 del Consiglio Direttivo di OPI Venezia adottata nell'adunanza del 28 agosto 2025, con la quale è stato approvato il presente bando di concorso;

dato atto

- che in merito alle riserve di Legge da applicare che: a) un posto, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 8/2014, e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs.66/2010, è prioritariamente riservato a volontari delle Forze Armate e la quota d'obbligo riservata verrà soddisfatta in altre procedure concorsuali; b) un posto, ai sensi dell'art. 1 comma 9 del D.L. 44/2023, convertito nella Legge 75/2023, è riservato a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito e la quota d'obbligo riservata verrà soddisfatta in altre procedure concorsuali; c) la quota d'obbligo riservata alle categorie protette di cui alla L. 68/1999 verrà soddisfatta in altre procedure concorsuali;
- che la selezione, il rapporto di lavoro e il relativo trattamento economico saranno disciplinati dalle norme di legge in vigore per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche e dal vigente C.C.N.L. relativo al personale del comparto Funzioni Centrali.



bandisce quanto segue:

ART. 1 - POSTI A CONCORSO

1. È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, appartenente all'area professionale del Funzionari e alla famiglia professionale di Funzionario amministrativo-contabile presso l'Ordine delle professioni infermieristiche di Venezia
2. È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, così come previsto dal D. Lgs. n. 198/2006 e dal D. Lgs. 165/2001.
3. La descrizione della famiglia professionale di afferenza, delle relative attività, mansioni e competenze è riportata nel documento allegato (all. 1).
4. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento è il Dott. Federico Michieletto, Segretario del Consiglio Direttivo di OPI Venezia.

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Alla procedura selettiva di cui al presente bando, possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, sono in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
 - o cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero appartenenza a una delle tipologie previste dall'art. 38 decreto legislativo 165/2001;
 - o età non inferiore agli anni 18;
 - o godimento dei diritti politici e civili;
 - o non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico, né di essere stato interdetto dai pubblici uffici ai sensi della vigente normativa in materia;
 - o non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato condanne penali (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), specificandone la tipologia, o avere procedimenti penali pendenti, specificandone la tipologia, ancorché non passate in giudicato;
 - o posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari per i concorrenti di sesso maschile nati prima dell'anno 1986;
 - o essere in possesso di un Diploma di Laurea Vecchio ordinamento, di una Laurea triennale o magistrale o di una Laurea magistrale a ciclo unico del Nuovo ordinamento.



ART. 3 - DOMANDE DI AMMISSIONE

1. La domanda di partecipazione alla selezione in oggetto è presentata esclusivamente attraverso la piattaforma "inPA" reperibile al seguente link: <https://www.inpa.gov.it>
2. Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato deve indicare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., quanto segue:
 - cognome, nome, codice fiscale;
 - data e luogo di nascita;
 - indirizzo di residenza;
 - indirizzo di posta elettronica certificata, ordinaria e recapito telefonico, specificando l'indirizzo presso il quale devono pervenire tutte le comunicazioni ufficiali inerenti alla presente procedura concorsuale, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni variazione dello stesso e sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità;
 - di possedere la cittadinanza italiana, ovvero di possedere la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero appartenenza a una delle tipologie previste dall'art. 38 decreto legislativo 165/2001;
 - di essere iscritto nelle liste elettorali di un Comune, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - di non essere stato condannato all'interdizione perpetua o temporanea – per il tempo della stessa - dai pubblici uffici;
 - di non essere stato destituito dall'impiego, dispensato per insufficiente rendimento, licenziato disciplinarmente da una pubblica Amministrazione;
 - le eventuali condanne penali riportate, ancorché non passate in giudicato (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), specificandone la tipologia, o avere procedimenti penali pendenti, specificandone la tipologia; in caso negativo dovrà essere dichiarata l'inesistenza di condanne penali;
 - la posizione nei riguardi degli obblighi militari, limitatamente ai candidati di sesso maschile nati prima dell'anno 1986, soggetti a tale obbligo in base alle disposizioni vigenti nel tempo;
 - idoneità fisica all'impiego;
 - l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui D.Lgs. 82/2023;
 - l'eventuale situazione di portatore di handicap, il tipo di ausilio necessario per sostenere gli esami e gli eventuali tempi aggiuntivi necessari;



ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

- l'eventuale situazione di DSA, ai sensi dell'art. 3, co. 4-bis del DL 80/2021 e del Decreto interministeriale 12 novembre 2021, opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale della ASL o da equivalente struttura pubblica (da allegare all'istanza). A tal fine il candidato potrà richiedere il tipo di strumento compensativo per sostenere le prove, ovvero di sostituire le prove scritte con un colloquio orale, nonché il prolungamento dei tempi stabiliti per le prove (da dichiarare con apposito modulo allegato al bando); la richiesta sarà oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice che verrà nominata. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi, per i candidati che dichiarino la situazione di DSA, è determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non possono eccedere il 50% del tempo assegnato per ciascuna prova.
 - il possesso del titolo di studio indicato al precedente art. 2.
3. Eventuali documenti o dichiarazioni richiesti dal bando devono essere allegati e redatti con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di autocertificazione.
 4. La domanda dovrà pervenire entro il 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sulla piattaforma "inPA". Le domande che perverranno oltre tale termine saranno escluse dal concorso.
 5. Nelle ipotesi di falsità delle dichiarazioni, rese nel contesto della domanda di ammissione al concorso in sostituzione delle relative certificazioni o degli atti di notorietà, si applicano le disposizioni dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000.
 6. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a un fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
 7. Per la partecipazione alla selezione, deve essere effettuato entro il termine di presentazione della domanda, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 50,00 (cinquanta/00 euro).
Mediante la piattaforma InPA verrà creato il bollettino PagoPA, il pagamento potrà poi essere effettuato tramite tutti i canali aderenti al PagoPA (istituto di credito, Poste, tabaccherie, servizi on line).

ART. 4 - INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA, AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA

- 1) Qualora dall'esame della domanda, la stessa risulti priva di una delle dichiarazioni attestanti i requisiti di ammissione, il Responsabile del procedimento ne chiede l'integrazione



ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

all'interessato, fissando un termine non superiore a n. 5 (cinque) giorni per adempiere. Decorso inutilmente tale termine, il candidato è escluso dalla selezione, con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo e l'esclusione dalla selezione è comunicata al candidato a cura del Responsabile del Procedimento.

- 2) È ammessa la sola integrazione di documenti e dichiarazioni riferiti a elementi già espressamente elencati nella domanda di partecipazione.
- 3) Sono esclusi d'ufficio dalla selezione, senza richiesta di integrazione:
 - a) i candidati la cui domanda di ammissione sia pervenuta oltre il 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sulla piattaforma "inPA";
 - b) i candidati che nella domanda di ammissione abbiano reso dichiarazioni dalle quali risulti in modo evidente la mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti.
- 4) Alla verifica dei requisiti di ammissione dei singoli candidati, che hanno presentato domanda in conformità a quanto prescritto dal bando o che l'abbiano successivamente integrata ai sensi del precedente comma 1, provvede il Responsabile del procedimento.
- 5) In sede di istruttoria sono esaminate anche le dichiarazioni relative alle eventuali condanne penali.

L'eventuale esclusione del candidato dalla procedura è valutata in relazione alla tipologia e alla gravità del reato commesso.
- 6) L'esclusione dal concorso può essere disposta, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti dal bando, con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ordine. L'elenco dei candidati esclusi dalla procedura concorsuale, identificati mediante il "codice domanda" assegnato al momento della presentazione della domanda di partecipazione, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine alla sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso", con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
- 7) Tutti i candidati sono ammessi con riserva in attesa dell'accertamento, da parte della competente struttura, della effettiva regolarità e completezza della domanda di partecipazione. L'ammissione con riserva è relativa all'eventuale preselezione a seguito della quale si procederà all'istruttoria delle domande e alla conseguente ammissione o esclusione.

ART. 5 - PROVA PRESELETTIVA

- 1) L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad una preselezione ai fini dell'ammissione dei candidati alle prove, qualora il numero di domande di ammissione alla selezione sia superiore alle n. 100 unità.
- 2) L'eventuale prova si svolgerà secondo le seguenti modalità: verranno predisposte n. 3 (tre) tracce contenenti n. 15 (quindici) quesiti a risposta multipla che verteranno sulle seguenti materie:
 - diritto costituzionale;
 - diritto amministrativo;
 - normativa inerente agli Ordini delle Professioni Infermieristiche;
 - contabilità pubblica;



ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

- normativa applicabile agli acquisti di beni e servizi da parte degli Enti pubblici non economici;
 - principali istituti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Funzioni Centrali;
 - sistemi di controllo di gestione e modelli per la misurazione e la valutazione della performance e dei risultati.
- 3) Per ciascun quesito, saranno fornite n. 4 (quattro) opzioni di risposta, delle quali soltanto una sarà quella corretta.
 - 4) I punteggi saranno attribuiti secondo le modalità di seguito indicate:
 - n. 2 (due) punti, per ogni risposta esatta;
 - n. 0 (zero) punti, per ogni risposta non data;
 - n. -1 (meno uno) punti, per ogni risposta errata.
 - 5) I candidati dovranno presentarsi nel luogo e nell'ora indicati muniti di idoneo e valido documento di riconoscimento. La mancata o ritardata presenza sarà causa di esclusione dal concorso.
 - 6) Il tempo di espletamento della prova sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice, non sarà consentita la consultazione di alcun tipo di testo né saranno ammessi in aula computer portatili o palmari, telefoni cellulari o altri mezzi di comunicazione con l'esterno. Il concorrente che contravviene alle predette disposizioni sarà escluso dal concorso.
 - 7) Ai fini del superamento della prova preselettiva i candidati dovranno riportare un punteggio pari ad almeno 21/30 (ventuno/trenta). Saranno, in ogni caso, ammessi a sostenere le successive prove scritte i candidati che si saranno collocati tra i primi 100 in graduatoria. Il predetto limite può essere superato per ricomprensivi i candidati risultati a pari merito con quello classificato all'ultimo posto utile.
 - 8) La graduatoria, formulata sulla base dei risultati della prova preselettiva, sarà valida esclusivamente ai fini della conseguente ammissione alle successive prove di esame e non sarà utile per la formazione della graduatoria finale di merito.
 - 9) L'elenco dei candidati non ammessi e l'elenco di quelli ammessi a sostenere le prove di concorso, identificati mediante il "codice domanda" assegnato al momento della presentazione della domanda di partecipazione, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine alla sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso".

ART. 6 - COMUNICAZIONI AI CANDIDATI

- 1) Le decisioni dell'ente relative all'eventuale svolgimento della prova preselettiva, al diario della prova scritta e della prova orale nonché della sede ove le stesse avranno luogo saranno rese note mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell'Ordine alla sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso".
- 2) Tutte le informazioni inerenti alla presente procedura di concorso pubblicate sul sito istituzionale dell'ente alla sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso" assolvono ad ogni



ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

obbligo di pubblicazione dell'Amministrazione nei confronti dei candidati e hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

- 3) I candidati dovranno presentarsi il giorno, all'ora e nel luogo indicati nell'avviso, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. L'assenza alla prova, qualunque sia la causa, sarà considerata rinuncia alla partecipazione al concorso. Durante lo svolgimento della prova non potranno essere consultati dizionari, testi di legge, manoscritti, volumi di alcun genere né strumenti informatici e/o tecnologici di alcun tipo.

ART. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

- 1) La Commissione esaminatrice sarà costituita con delibera del Consiglio dell'Ordine.
- 2) Essa è composta, nel rispetto dell'art. 35 e 57, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, da tre esperti di comprovata competenza e qualificazione professionale nelle materie del concorso unitamente ad un segretario, ai quali saranno affiancati in qualità di componenti aggiunti: un esperto per l'accertamento della conoscenza di base della lingua inglese e dell'utilizzo delle apparecchiature informatiche più diffuse e degli strumenti di accesso alle banche dati più diffusi.
- 3) Durante la prima riunione, la Commissione esaminatrice stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali.
- 4) Un terzo dei posti di componente della Commissione esaminatrice è riservato alle donne.

ART. 8 - PROVE D'ESAME

- 1) Le date di svolgimento delle prove d'esame sono comunicate ai candidati con un preavviso di almeno n. 15 (quindici) giorni prima del loro svolgimento.
- 2) Le prove d'esame si articolano in una prova scritta ed un colloquio orale, come di seguito descritte:
 - a) prova scritta, in formato digitale secondo le modalità previste dall'art. 7 del D.P.R. 487/1994 consistente nella redazione di un elaborato - anche sotto forma di quesiti a risposta sintetica - vertente sulle seguenti materie:
 - diritto costituzionale;
 - diritto amministrativo;
 - normativa inerente agli Ordini delle Professioni Infermieristiche;
 - contabilità pubblica;
 - normativa applicabile agli acquisti di beni e servizi da parte degli Enti pubblici non economici;
 - principali istituti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Funzioni Centrali;
 - sistemi di controllo di gestione e modelli per la misurazione e la valutazione della performance e dei risultati.



ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

- b) colloquio orale, finalizzato all'accertamento dell'idoneità professionale e culturale con riferimento ai contenuti tipici del profilo di Funzionario appartenente alla famiglia professionale amministrativa-contabile degli Ordini Provinciali delle Professioni Infermieristiche; il colloquio verterà sulle materie già oggetto della prova scritta. Durante lo svolgimento del colloquio, e inoltre previsto l'accertamento:
- della conoscenza dell'utilizzo delle apparecchiature informatiche più diffuse e degli strumenti di accesso alle banche dati più diffuse;
 - della conoscenza della lingua inglese.
- 3) La prova scritta è valutata in trentesimi; superano la prova scritta, e sono dunque ammessi a sostenere il colloquio orale, i candidati che abbiano riportato un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trenta). Il colloquio orale si intende superato dai candidati che abbiano conseguito una valutazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trenta).
- 4) I componenti della commissione si esprimono in maniera individuale e, successivamente, in maniera collegiale, per l'attribuzione del punteggio al candidato; il punteggio è rappresentato dalla media aritmetica dei giudizi che i componenti della commissione hanno espresso singolarmente. Le valutazioni individuali e collegiali espresse dai componenti della commissione sono riportate nelle schede di valutazione dei candidati, nonché nei verbali redatti dalla Commissione.
- 5) I concorrenti ammessi a sostenere le prove dovranno presentarsi nel luogo e nell'ora indicati dall'Amministrazione muniti di idoneo e valido documento di riconoscimento. La mancata o ritardata presenza è causa di esclusione dal concorso.
- 6) Durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice.
- 7) I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere. I candidati non possono usare telefoni cellulari, lettori MP3, palmari, tablet, computer portatili o qualsiasi altro strumento elettronico idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
- 8) Il candidato che contravviene alle predette disposizioni è escluso dal concorso.

ART. 9 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

- 1) Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito, secondo l'ordine dei punteggi riportati nella votazione complessiva, di cui al presente bando. Tale graduatoria sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio dell'Ordine, che formerà la graduatoria definitiva e procederà alla dichiarazione del vincitore.
- 2) A parità di merito si applicheranno le preferenze previste dall'art. 5 del d.p.r. n. 487/1994 e s.m.i., sulla scorta delle autocertificazioni prodotte dai candidati in sede di domanda di partecipazione al concorso.



ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

- 3) La graduatoria di merito verrà tempestivamente pubblicata, successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo, sul sito dell'Ordine; a far data dalla pubblicazione della graduatoria, decorreranno i termini per eventuali impugnative.
- 4) Tale pubblicazione sostituisce ogni altra diretta comunicazione agli interessati.
- 5) La validità della graduatoria formata all'esito del presente concorso ed il relativo periodo di validità sono determinati dalla legge. Il Consiglio dell'Ordine si riserva la facoltà di avvalersene, conformemente alle disposizioni legislative e contrattuali in vigore.
- 6) La rinuncia alla proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato presso OPI Venezia non comporta la decadenza della graduatoria.
- 7) OPI Venezia si riserva di consentire l'utilizzo della graduatoria anche ad altre Amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 61 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350.
- 8) L'Ente si riserva di utilizzare la graduatoria anche per l'eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, a tempo pieno o parziale, nella medesima posizione professionale, nel rispetto dei limiti di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato, fissata dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

ART. 10 - ASSUNZIONE IN SERVIZIO E SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI LAVORO

- 1) L'immissione in servizio dei vincitori è disposta con riserva di accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego prescritti all'art. 2 del presente bando.
- 2) Il candidato risultato vincitore verrà assunto a tempo indeterminato alle dipendenze di OPI Venezia, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e con svolgimento di periodo di prova secondo le disposizioni del vigente C.C.N.L. relativo al personale del comparto Funzioni Centrali.
- 3) L'assunzione avverrà alle condizioni economiche e normative previste dal vigente C.C.N.L. relativo al personale del comparto Funzioni Centrali, con inquadramento nell'Area dei Funzionari, famiglia professionale Funzionario amministrativo-contabile.
- 4) Prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, il vincitore sarà invitato nel termine di trenta giorni dalla data della comunicazione, a comprovare definitivamente la veridicità delle dichiarazioni rese, pena la decadenza dei benefici assunti. Scaduto inutilmente il termine, il Consiglio dell'Ordine dichiarerà di non dare luogo alla stipulazione del contratto stesso.
- 5) La mancata sottoscrizione del contratto o la mancata presa di servizio alla data indicata nel contratto sarà considerata come rinuncia all'assunzione e comporterà la sostituzione del candidato con quello idoneo che si trova nella posizione immediatamente successiva nella graduatoria di merito.



ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

- 6) Per ragioni di sicurezza e tutela dei lavoratori, prima dell'assunzione, sono sottoposti a visita medica di controllo tutti i soggetti con cui deve essere stipulato il contratto di lavoro, secondo quanto disposto dall'art. 41 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. L'accertamento della eventuale inidoneità fisica, totale o parziale, del lavoratore costituisce causa ostativa all'assunzione.
- 7) Ai sensi dell'art. 35 co. 5 bis del d.lgs. n. 165/2001, i dipendenti assunti in forza della presente procedura concorsuale dovranno permanere presso la sede di servizio per un periodo non inferiore a cinque anni

ART.11 - STATO GIURIDICO E ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO

- 1) Al personale assunto si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL Funzioni Centrali - enti pubblici non economici.
- 2) In virtù del principio di esclusività del pubblico impiego, di cui all'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, il rapporto di lavoro pubblico con prestazione lavorativa superiore al 50 % di quella a tempo pieno, è incompatibile con lo svolgimento di altra attività lavorativa autonoma o subordinata, sia presso privati che presso altre Pubbliche Amministrazioni (quali, a mero titolo esemplificativo, attività di tipo commerciale, industriale o professionale, attività di artigianato, assunzione di cariche in società o enti aventi scopo di lucro o in fondazioni, titolarità di quote in società commerciale se ad essa sono connessi, di diritto, compiti di gestione per la realizzazione dell'oggetto sociale).
- 3) Qualora il candidato che abbia ricevuto la proposta di assunzione, non provveda a risolvere l'eventuale situazione di incompatibilità nel termine di sessanta giorni secondo la disciplina di cui al vigente CCNL Funzioni Centrali, l'Ente non darà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro e il candidato sarà considerato rinunciatario.

ART. 12 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1) Tutti i dati personali del concorrente di cui l'amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell'espletamento del procedimento concorsuale saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento del concorso e per la conseguente assunzione.
- 2) I dati saranno utilizzati e trattati, anche con procedure informatizzate, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, a cura del personale dell'Ordine assegnato agli uffici preposti al loro utilizzo e conservazione per lo svolgimento delle procedure concorsuali e d'assunzione.
- 3) Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali è l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore. Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è il Dott. Massimo Giuriati, cui i candidati possono rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 (dpo@opivenezia.it).

ART. 13 - RISERVA DELL'AMMINISTRAZIONE



ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di prorogare o riaprire i termini dell'avviso, ovvero di revocare la presente procedura per motivate ragioni di pubblico interesse, compreso il rispetto delle disposizioni normative vigenti nel tempo in materia di assunzioni presso le Pubbliche Amministrazioni, o quando ciò sia richiesto nell'interesse dell'Ente per giustificati motivi, senza che da parte dei concorrenti possano essere vantati diritti di sorta. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di non procedere ad alcuna assunzione per sopravvenute valutazioni organizzative o di opportunità e in caso di mancata approvazione dei documenti di programmazione finanziaria e contabile nei termini previsti dalla legge.

ART. 14 - TERMINE DELLA PROCEDURA

La procedura concorsuale si conclude entro il termine massimo previsto dall'art. 11, co. 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, pari a sei mesi dalla data di svolgimento della prima prova, salvo sospensioni per cause di forza maggiore.

ART. 15 - PUBBLICAZIONE

Il presente bando di concorso è pubblicato sul sito istituzionale dell'OPI di Venezia, alla sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di concorso". Il presente bando è, altresì, pubblicato sul Portale del Reclutamento "InPA", al sito: <https://www.inpa.gov.it/>

ART. 17 - INFORMAZIONI

- 1) L'unità organizzativa competente per l'istruttoria delle domande e degli atti della procedura concorsuale è il Consiglio dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Venezia. I candidati possono esercitare i diritti di accesso e partecipazione al procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.
- 2) Eventuali informazioni sul bando e sulla procedura possono essere richieste esclusivamente via e-mail all'indirizzo: ordine@opivenezia.it. Le informazioni fornite hanno carattere meramente orientativo e non vincolante.
- 3) Ai sensi dell'art. 35, co. 3, lett. c), d.lgs. 165/2001, è garantita pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso al lavoro, nel rispetto altresì di quanto previsto dall'art. 57 del medesimo decreto.
- 4) Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di pubblico impiego e le previsioni del CCNL Funzioni Centrali.
- 5) La partecipazione al concorso comporta l'accettazione incondizionata di tutte le disposizioni contenute nel presente bando.